	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.2
	MODULO	
Decorrenza: 01.01.2026	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 1 di 5

Da **compilare** in tutti i suoi punti e **ritornare con gli allegati richiesti** al Comune di Val Mara, Cancelleria comunale, CP18, 6818 Melano

Cognome e nome del detentore:

Nome del cane:

Razza del cane:

Data di nascita del cane:

Da quando è in possesso del cane:

Numero di microchip:

È già iscritto alla banca dati AMICUS? SI NO

Fornire una polizza assicurativa di responsabilità civile con copertura specifica in caso di danni causati dal cane (importo minimo della copertura: Fr. 3 mio) entro il termine di 3 mesi (art. 3 cpv 3 RCani).

Osservazioni:

PER DETENTORI DI CANI APPARTENENTI ALLE 30 RAZZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NATI DOPO IL 01.04.2009


Per tutti i cani appartenenti alle razze con restrizioni indicate all'art. 11 del Regolamento sui cani, deve essere inoltrata al Municipio una richiesta di rilascio autorizzazione (art. 14 Regolamento sui cani) tramite l'apposito formulario (scaricabile dal sito internet dell'ufficio del veterinario cantonale) e con allegato l'estratto del casellario giudiziale.

Ho frequentato il corso per le 30 razze: SI NO

Ho superato il 1° test: SI NO
 (tra il 9° ed il 13° mese)  **allegare copia del risultato del test cantonale**

Ho superato il 2° test: SI NO
 (tra il 2° ed il 3° anno di età)  **allegare copia del risultato del test cantonale**

Osservazioni:

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.2
	MODULO	
Decorrenza: 01.01.2026	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	Pagina 2 di 5

Contatto del detentore del cane

No. di telefono:

Indirizzo e-mail:

Luogo e data:

Firma:

Documenti allegati:

passaporto del cane


polizza RC per detentori di cani (copertura danni importo minimo Fr. 3 mio) *(obbligatorio)*

oppure (se non specificato nella polizza)

attestato d'assicurazione RC per detentori di cani *(obbligatorio)*

copia del risultato del 1° test cantonale

copia del risultato del 2° test cantonale

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.2
	MODULO	
Decorrenza: 01.01.2026	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 3 di 5

Estratto Legge sui cani (del 19 febbraio 2008, stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
 -visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Scopi

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Identificazione e registrazione

a) procedura

Art. 2 ¹I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizootie.

²...


³Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

b) controllo

Art. 3 ¹I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

²Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

³Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.2
	MODULO	
Decorrenza: 01.01.2026	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 4 di 5

Estratto Regolamento sui cani (del 30 dicembre 2025, stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani),

decreta:

Capitolo secondo
Registrazione

Registrazione del detentore

Art. 3 ¹Il Comune di domicilio registra il detentore alla banca dati sui cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE).

²Al momento della registrazione il detentore deve dimostrare di avere:

- a) frequentato il corso di base per la detenzione di cani (art. 11a LCani);
- b) stipulato un'assicurazione di responsabilità civile (art. 5 LCani).

³In caso di mancato adempimento dei requisiti di cui al capoverso 2, il Comune fissa un termine di massimo sei mesi per frequentare il corso di base per la detenzione di cani, rispettivamente un termine di massimo tre mesi per stipulare un'assicurazione di responsabilità civile.

⁴Anche in assenza dei requisiti di cui al capoverso 2, il detentore deve essere registrato immediatamente nella banca dati sui cani.

Capitolo terzo

Tassa sui cani e responsabilità civile

Assicurazione di responsabilità civile

Art. 6 Ogni detentore deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di tre milioni di franchi.

Capitolo quinto

Corso di base per la detenzione di cani

Obiettivo

Art. 9 L'obiettivo del corso di base per la detenzione di cani è la sensibilizzazione delle persone che intendono detenere un cane a una detenzione conforme alle norme sulla protezione degli animali, sulla pubblica salute e sicurezza, nonché a un trattamento adeguato del cane.

Forma e durata

Art. 10 Il corso di base per la detenzione di cani è costituito da un corso teorico della durata di almeno 6 ore.

Contenuto

Art. 11 Il corso di base per la detenzione di cani comprende in particolare le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti: normativa sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e legislazione cantonale sui cani. Educazione civica, etimologia dei cani e prevenzione degli incidenti.

Eccezione all'obbligo di frequentazione

Art. 12 ¹Fanno eccezione all'obbligo di frequentazione del corso di base per la detenzione di cani i detentori che possono dimostrare di avere detenuto un cane nei dieci anni precedenti.

²Per dimostrare la detenzione precedente di un cane, è riconosciuta solo la registrazione quale detentore alla banca dati sui cani secondo l'art. 30 cpv 2 LFE.

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-06.2
	MODULO	
Decorrenza: 01.01.2026	FORMULARIO PER DETENTORI CANI	
		Pagina 5 di 5

Capitolo settimo
Restrizioni

Elenco delle razze soggette a restrizioni

Art. 14 ¹È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 LCani):

- a) Terrier di tipo bull: Bull Terrier e Bull Terrier Miniature, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier America pit bull
- b) Molossoidi: Rottweiler, Fila brasileiro, Dogo argentino, Alano, Bulldog americano, Dogue de Bordeaux, Mastiff, Bullmastiff, Mastino napoletano, Tosa Inu, Cane Corso, Cane pastore del Caucaso, Cane pastore della Ciarplanina, Cane pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore dell'Anatolia, Mastino del Tibet, Presa canario
- c) Cani da pastore: Pastore tedesco, Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren), Pastore olandese, Cane lupo cecoslovacco, Pastore della Beauce, Komondor, Kuvasz, Pastore dei Tatra, Pastore della Russia meridionale, Cane lupo di Saarloos
- d) Altre razze: Dobermann

²Il detentore deve presentare eventuali attestati genealogici che attestano l'appartenenza di un cane a una specifica razza.

³Se non vengono presentati attestati o se l'appartenenza alla razza è dubbia per altri motivi, decide l'Ufficio del veterinario cantonale.